



DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA

Art. 5

Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica

Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

Versione in vigore dal 24 novembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
Estremi	Legge 24 novembre 2023, n. 168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-il-contrasto-della-violenza-sulle-donne-e-della/art-5-disposizioni-in-materia-di-attribuzioni-del-procuratore-della>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it